

Civile Ord. Sez. 2 Num. 17694 Anno 2026
Presidente: SCARPA ANTONIO
Relatore: CAVALLARI DARIO
Data pubblicazione: 03/06/2026

ORDINANZA

sul ricorso n. 8067/2023 proposto da:

P Domenica, rappresentata e difesa dall'Avv. l

;

-ricorrente-

contro

Prefettura di Reggio Calabria;

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 984/2022 del 22 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Domenica P ha ricevuto la notifica del verbale 10/7089 degli Agenti della Polizia Penitenziaria, avente ad oggetto la contestazione della violazione dell'art. 148, commi 10 e 16, del CDS perché, quale proprietaria della vettura ATVV targata aveva effettuato, il 28 marzo 2018, una manovra di sorpasso in corrispondenza di una curva su strada a doppia circolazione per entrambi i sensi di marcia, oltrepassando la linea longitudinale di mezzzeria continua.

Domenica Postù ha proposto opposizione al Prefetto di Reggio Calabria, che l'ha rigettata, e ha impugnato, quindi, l'ordinanza davanti al Giudice di pace di Palmi, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 2694/2019.

Ha proposto appello che il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 2694/2019, ha respinto, evidenziando che il termine ex art. 204 del CDS era stato rispettato, non rilevando la data di protocollazione, ma quella di emanazione dell'ordinanza.

L'interessata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La P.A. intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità del procedimento e della sentenza in quanto il giudice di appello avrebbe assegnato i termini dell'art. 190 c.p.c. senza una richiesta delle parti. Peraltro, detti termini sarebbero stati inammissibili nelle controversie assoggettate al rito del lavoro.

La censura è infondata.

L'assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali in controversia regolata da rito speciale non è causa di nullità della sentenza, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge, e non costituendo alcun impedimento al diritto di difesa e al contraddittorio, salvo che sia dimostrato che la decisione sia fondata soltanto su argomentazioni difensive contenute in tali scritti.

Nella specie, la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio al suo diritto di difesa patito in conseguenza dell'errore processuale.

2) Con il secondo motivo la ricorrente afferma la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell'art. 416 c.p.c. in quanto il giudice non avrebbe potuto riaprire i termini per consentire la costituzione tempestiva della parte resistente.

La censura è inammissibile.

La ricorrente non ha indicato il nocumento che avrebbe patito in concreto, dovendosi tenere conto che la costituzione tardiva del resistente è consentita, che non è stato dedotto il verificarsi di decadenze non osservate e che la parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuale pure in ipotesi di costituzione non tempestiva (Cass., Sez. 6-1, n. 1057 del 21 gennaio 2021).

Peraltro, si sottolinea la sostanziale irrilevanza, ai fini che interessano, della tematica della costituzione della P.A., avendo la S.C. affermato che, in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 689 del 1981 (oggi, art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento dell'autorità emittente (Cass., Sez. 2, n. 16772 del 13 giugno 2023).

3) Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 204 CDS, del d.P.R. n. 445 del 2000, del d.lgs. n. 82 del 2005, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 2700 c.c., oltre che il vizio motivazionale. Sostiene che l'ordinanza opposta non sarebbe stata adottata alla data di sottoscrizione del 5 novembre 2018, come ritenuto dal tribunale, ma a quella di protocollazione del 22 novembre 2018. Ciò avrebbe comportato la tardività dell'ordinanza per violazione dei termini ex art. 204, comma 1 bis, del CDS e, quindi, l'accoglimento del ricorso. Afferma, inoltre, che la notifica avrebbe effetti sostanziali nella vicenda e che il Registro del Protocollo avrebbe specifiche funzioni certificatorie, che costituirebbero condizioni di efficacia degli atti della P.A. Infine, sarebbe stato erroneo il riferimento all'art. 2700 c.c.

La censura è infondata.

Innanzitutto, la ricorrente non contesta che il provvedimento sia stato sottoscritto ed emanato il 5 novembre 2018, ma ne postdata la venuta ad esistenza, ai fini della decorrenza dei termini ex art. 204, comma 1 bis, CDS, al tempo della protocollazione, ossia il 22 novembre 2018. Al riguardo, si evidenzia che ella non considera la specifica funzione, di rilievo nella presente vicenda, svolta dalla protocollazione di un atto amministrativo destinato ad avere rilevanza esterna e di rilievo nella specie, ossia quella di dimostrarne con certezza la data e la provenienza in via generale e inoppugnabile verso i terzi. Se tale è la funzione che qui interessa, emerge l'irrilevanza della censura, atteso che la ricorrente non dubita della data di adozione dell'atto, firmato il 5 novembre 2018 e, dunque, non chiede di dare prevalenza al momento della

protocollazione al fine di accertare un differente giorno di sottoscrizione. A ciò si aggiunge che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è giunta a conclusioni difformi da quelle della ricorrente (Cass., Sez. 2, n. 8288 del 12 aprile 2011). Infatti, si è affermato (Cass., Sez. 2, n. 15171 del 9 giugno 2008; Cass., Sez. 2, n. 9420 del 21 aprile 2009) che, in tema di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il termine finale entro cui il prefetto deve provvedere sul ricorso in via amministrativa dell'interessato è da intendersi, sia in caso di rigetto del ricorso che di suo accoglimento, come riferito alla data in cui il prefetto provvede. Tale interpretazione si desume oltre che con chiarezza dalla lettera della disposizione - secondo cui "il Prefetto adotta" o "il Prefetto emette" - anche dalle indicazioni, contenute nella normativa medesima, circa gli atti successivi al provvedimento prefettizio, autonomi e distinti da questo, da compiersi in sequenza temporale al fine di portare a conoscenza dell'interessato il provvedimento in questione (in particolare, notifica dell'ordinanza di rigetto oppure comunicazione di archiviazione all'ufficio accertatore al fine di darne notizia all'interessato). Coerentemente, riguardo al termine di adozione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, deve aversi riguardo alla data di adozione del provvedimento e non già a quello della notifica, poiché quest'ultima costituisce attività ulteriore non necessaria ai fini della giuridica esistenza e della validità dell'atto amministrativo (eseguibile finché il procedimento non sia prescritto), essendo posta a tutela dei diritti del destinatario e del relativo tempestivo esercizio (Cass., Sez. 2, n. 10038 del 13 maggio 2005). Infatti, il provvedimento del Prefetto, che decide sul ricorso avverso sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, viene a giuridica esistenza al momento dell'adozione, secondo le regole generali dei procedimenti amministrativi e quelle previste dalla speciale procedura applicabile (art. 204 CDS). Nella specie, quindi, deve concludersi che la data richiamata dalla ricorrente concerne il momento in cui il provvedimento del Prefetto, già venuto in essere, è stato reso ostensibile, e non quello di adozione, ed è, allora, irrilevante ai fini in questione, perché attinente (come il procedimento di notifica) alla fase successiva alla sua adozione. Ne consegue anche l'irrilevanza della censura concernente l'art. 2700 c.c.

4) Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990 e il vizio di motivazione in quanto il verbale di contestazione sotteso all'ordinanza opposta non avrebbe contenuto l'indicazione del termine per l'impugnazione e dell'autorità da adire.

La censura è infondata.

L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione o, come nella specie, nel verbale di contestazione, del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, non determinano di per sé invalidità dell'atto, ma possono, al più, dare luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (per argomentazioni Cass., Sez. 2, n. 1740 del 27 gennaio 2020, che si riferisce all'ordinanza ingiunzione e alla cartella di pagamento, enunciando, però, un principio generale). Nella presente vicenda, la ricorrente ha opposto senza incontrare ostacoli l'ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che la doglianza è priva di pregio.

5) Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa valutazione dei motivi di appello e di un fatto decisivo in quanto il giudice di pace non avrebbe esaminato il secondo, il terzo e il quarto motivo di opposizione, ma il tribunale, invece di tenere conto di ciò, si sarebbe pronunciato nel merito.

La censura è inammissibile.

Infatti, ove il giudice d'appello decida censure non scrutinate in primo grado e dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a fare valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5659 del 9 marzo 2010). Nella specie, il Tribunale di Palmi ha affrontato le questioni asseritamente non valutate in primo grado e, dunque, la ricorrente non può prospettare i vizi elencati.

6) Il ricorso è rigettato.

Non vi sono statuizioni sulle spese, non avendo parte intimata svolto difese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 20 maggio 2026.

Il Presidente

Antonio Scarpa